

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2023, n. 659

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" Prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;

b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

VISTO l'articolo 30 "Assistenza Sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti" del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel quale è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale definendo anche le quote a carico del SSN.

VISTI altresì gli articoli 27 "Assistenza Sociosanitaria alle persone con Disabilità" e 34 "Assistenza Sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con Disabilità" del DPCM 12 gennaio 2017 nei quali è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento definendo anche le quote a carico del SSN.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare la riorganizzazione del sistema sociosanitario con la definizione dei fabbisogni di posti ai fini del rilascio di autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento per RSA e Centri diurni non autosufficienti e disabili, la definizione delle procedure ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento, la determinazione delle tariffe regionali per i predetti setting assistenziali, la predisposizione degli schemi tipo di accordi contrattuali e la determinazione dei fondi unici di remunerazione assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per la contrattualizzazione delle strutture accreditate.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all'art. 29 quanto segue:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

.....omissis.....

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)

.....omissis.....

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

.....omissis.....

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

.....omissis.....

continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale."

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, modificato ed integrato con RR n. 2/2020, è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine:

- per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL;
- per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate.

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, sono state approvate le tabelle relative all'approvazione delle preintese per la conversione dei posti già autorizzati all'esercizio/accreditati/con parere di compatibilità/autorizzati al funzionamento e contrattualizzati, occupati da pazienti psichiatrici, ai sensi dell'art. 12 di entrambi i regolamenti regionali innanzi citati.

Inoltre, con la DGR n. 1006/2020, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, in riferimento alle strutture sociosanitarie confluite nei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, a seguito delle istanze presentate ai sensi delle innanzi citate DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 (cd. Atti ricognitivi) sono state approvate le tabelle relative alla conferma dei posti letto/posti da autorizzare all'esercizio e sono stati assegnati i posti accreditabili (oltre quelli già accreditati o contrattualizzati) disponibili ai fini dell'accreditamento a seguito dei fabbisogni di posti letto/posti stabiliti dagli stessi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019.

Con DGR n. 1729 del 28/10/2021, integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 18 della LR n. 26/2020, sono stati assegnati ulteriori posti come accreditabili. Nello specifico con la predetta deliberazione di Giunta dato il numero dei posti complessivamente assegnati alle strutture ai fini dell'accreditamento (per le Rsa non autosufficienti: pl mantenimento anziani, demenze e preintese; per le Rsa disabili: pl mantenimento disabili gravi e non gravi; centro diurno non autosufficienti e centro diurno disabili) come risultante dalle tabelle di cui alla DGR 1409 del 2020, si è proceduto ad arrotondamento fino al raggiungimento del completamento del nucleo minimo (20 p.l. per le strutture residenziali e n. 30 posti per i Centri diurni) e nel limite dei posti autorizzati.

Con DGR n. 2244 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 6 comma 2 della LR n. 18/2020, sono stati assegnati ulteriori posti alle ex RSSA art. 58 RR 4/2007 (ora RSA disabili) nel limite dei posti previsti da fabbisogno di accreditamento. Il predetto articolo di legge, infatti, ha previsto:

"2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'articolo 12.1, lettera a), del r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037

(Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004,), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.”

Con DGR n. 416 del 28 marzo 2022 deliberazione, in attuazione dell'art. 4 della LR n. 15/2021, nel limite dei posti oggetto di autorizzazione, sono stati assegnati ulteriori posti in accreditamento alle ex RSSA art. 58 RR 4/2007 (ora RSA disabili) qualora occupati da pazienti disabili ai quali la Asl riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019.

Con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale.

A seguito della conferma dei posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'assegnazione dei posti ai fini dell'accreditamento (posti accreditabili), ai sensi degli artt. 8 e 24 della LR n. 9/2017 e s.m.i. la Regione ha dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione di verificare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie, ai fini del rilascio dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all'esercizio e, laddove occorra, di accreditamento.

Con DGR n. 587 del 27 aprile 2022 è stato determinato il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni dalle RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 stabilito in € 199.612.769,98.

Con DGR n. 967 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli schemi tipo di accordi contrattuali da utilizzarsi da parte delle AA.SS.LL. per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSA e Centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

CONSIDERATO che nei confronti delle RSA e Centri diurni di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 sono stati rilasciati dalla competente Sezione numerosi provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e di nuovi accreditamenti, ragion per cui i legali rappresentanti delle predette strutture possono sottoscrivere accordo contrattuale con il Direttore generale della ASL ove le medesime strutture hanno sede, fermo restando che ai sensi dell'art. 21 comma 4 L.R. n. 9/2017 *le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

TENUTO CONTO che al fine di concludere la fase di riorganizzazione del settore sociosanitario di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 è necessario procedere:

- ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. “La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti”
- ai sensi dell'art. 21, comma 2 LR n. 9/2017 e s.m.i. “La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate”

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto “Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa” si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024,

anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

PRESO ATTO

- che sono ancora in corso da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. le attività di verifica circa il possesso, da parte delle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dei requisiti ai fini del conseguimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
- delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale

si propone di confermare il Fondo unico di remunerazione di cui alla DGR n. 587/2022 e, di conseguenza, di determinare il **Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98** complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2023	
totale PUGLIA	199.612.769,98
ASL BA	64.127.249,20
ASL BT	16.980.932,22
ASL BR	18.058.244,98
ASL FG	27.596.607,60
ASL LE	43.430.854,62
ASL TA	29.418.898,86

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente Fondo 2022 di cui alla DGR n. 587/2022, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative

nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;
- b. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore generale con il presente provvedimento, i Direttori generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
- c. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- d. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);
- e. in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;
- f. la struttura di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- g. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;
- h. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- i. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- j. per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso dell'anno 2023, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione; per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso degli anni 2021 e 2022, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente potranno avere decorrenza a far data dal 01/01/2023;
- k. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

QUOTE SANITARIE RICONOSCIUTE ALLE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 IN CORSO DI CONFERMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO

- a. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente

provvedimento, e in via subordinata rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019, alle RSA ed ai Centri diurni, in attesa del completamento delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui alla specifica normativa da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., possono essere mantenute le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.

PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE O CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA SANITARIA
--

- a. in riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 o con riconoscimento della quota sanitaria si definiscono le seguenti procedure operative:
- i. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;
 - ii. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
 - iii. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);
 - iv. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;
 - v. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
 - vi. quanto riportato alla precedente lettera d) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
 - vii. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;
 - viii. in via ordinaria, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento

dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa.

- ix. La procedura di cui al precedente punto e) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria, ovvero in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto e);
- x. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
- xi. E' fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
- xii. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023;
- xiii. Tenuto conto che la DGR n. 1490/2022 ha previsto, in riferimento alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, che fermo restando l'applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022, si dispone che tale regime transitorio abbia conclusione entro e non oltre il 30/06/2023. Tale termine è indicato al fine di comunicare agli assistiti che vedono riconoscersi la quota sanitaria del 70% il passaggio alla nuova quota del 50%. A seguito di ciò le RSA ex R.R. n. 3/2005, ora accreditate ai sensi del RR 4/2019, potranno accedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL in applicazione della nuova disciplina regolamentare.

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E DELL'ACCREDITAMENTO

Il percorso di conversione delle strutture sociosanitarie (RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili) dalla previgente normativa ai requisiti di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 è stato avviato ormai da alcuni anni e gli incarichi assegnati ai Dipartimenti di Prevenzione per effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 sono stati conferiti nel primo semestre dell'anno 2021.

Di seguito si riporta la tabella sinottica nella quale sono riportati a) il numero degli incarichi conferiti ai Dipartimenti di Prevenzione per tipologia di struttura b) il numero di verifiche effettuate c) il numero di strutture alle quali sono riscontrate carenze in merito al possesso dei requisiti organizzativi nonostante il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente d) la percentuale di strutture a cui sono state riscontrate carenze sul totale delle strutture oggetto di verifica.

	AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO					AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO				
	N. VERIFICHE EFFETTUATE	TOTALE INCARICHI AFFIDATI	LIVELLO RISPOSTA	CARENZE RISONTRATE	LIVELLO CARENZA	N. VERIFICHE EFFETTUATE	TOTALE INCARICHI AFFIDATI	LIVELLO RISPOSTA	CARENZE RISONTRATE	LIVELLO CARENZA
RSA NON AUTOSUFFICIENTI - RR 4/2019	91	140	65%	74	81%	42	120	35%	1	2%
STRUTTURE PROV. BA	30	47	64%	29	97%	1	41	2%	1	100%
STRUTTURE PROV. BR	0	13	0%	-	0%	0	13	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. BT	10	10	100%	0	0%	7	10	70%	0	0%
STRUTTURE PROV. FG	13	21	62%	8	62%	9	21	43%	0	0%
STRUTTURE PROV. LE	35	37	95%	34	97%	25	35	71%	0	0%
STRUTTURE PROV. TA	3	12	25%	3	100%	0	12	0%	-	0%
CD NON AUTOSUFFICIENTI - RR 4/2019	35	54	65%	23	66%	13	30	43%	1	8%
STRUTTURE PROV. BA	11	17	65%	10	91%	1	16	6%	1	100%
STRUTTURE PROV. BR	0	3	0%	-	0%	0	3	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. BT	5	5	100%	5	100%	0	5	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. FG	9	13	69%	1	11%	8	12	67%	0	0%
STRUTTURE PROV. LE	7	10	70%	4	57%	5	10	50%	1	20%
STRUTTURE PROV. TA	3	6	50%	3	100%	0	6	0%	-	0%
RSA DISABILI - RR 5/2019	28	58	48%	24	86%	11	47	23%	1	0%
STRUTTURE PROV. BA	10	25	40%	10	100%	0	20	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. BR	0	6	0%	-	0%	0	6	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. BT	2	2	100%	2	100%	0	2	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. FG	6	10	60%	4	67%	4	8	50%	0	0%
STRUTTURE PROV. LE	10	12	83%	8	80%	7	11	64%	1	14%
STRUTTURE PROV. TA	0	3	0%	-	0%	0	2	0%	-	0%
CD DISABILI - RR 5/2019	58	107	54%	47	81%	22	54	41%	3	14%
STRUTTURE PROV. BA	16	32	50%	13	81%	1	32	3%	-	0%
STRUTTURE PROV. BR	1	13	8%	0	0%	0	13	0%	-	0%
STRUTTURE PROV. BT	5	6	83%	2	40%	2	6	33%	1	50%
STRUTTURE PROV. FG	10	13	77%	6	60%	10	12	83%	1	10%
STRUTTURE PROV. LE	21	25	84%	21	100%	10	23	43%	1	10%
STRUTTURE PROV. TA	5	18	28%	5	100%	0	18	0%	-	0%
TOTALE STRUTTURE - REGIONE PUGLIA	212	359	59%	168	79%	88	251	35%	6	7%

Come si evince dalla tabella, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR non ha effettuato alcuna attività di verifica dei requisiti né ai fini delle conferme delle autorizzazioni all'esercizio (strutture insistenti nella propria ASL) né ai fini del rilascio degli accreditamenti (in relazione alle strutture insistenti nella ASL TA).

Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha effettuato n. 11 verifiche dei requisiti su n. 39 incarichi conferiti ai fini delle conferme delle autorizzazioni all'esercizio (strutture insistenti nella propria ASL) con una percentuale del 28% di attività svolta sul totale delle strutture da verificare. Ai fini della verifica relativa ai requisiti di accreditamento non ha effettuato alcuna attività (in relazione alle strutture insistenti nella ASL BR). Dall'analisi della tabella emerge, inoltre, che il 79% delle strutture verificate, pur avendo ottenuto parere favorevole da parte del competente Dipartimento di prevenzione, possiede carenze in relazione ai requisiti organizzativi previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019.

Per tutto quanto innanzi, è necessario impartire indirizzi ai Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. in relazione alla modalità di effettuazione delle attività di verifica ed alla relativa conclusione.

- a. I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. entro e non oltre il 31/08/2023 devono concludere le attività di verifica del possesso dei requisiti dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 nei confronti delle RSA e Centri diurni interessati dal processo di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e del rilascio degli accreditamenti.
- b. In caso di mancata conclusione delle attività di verifica saranno attuati i poteri sostitutivi così come indicato di seguito:
 - i. Mancata conclusione delle attività di verifica relative alle conferme delle autorizzazioni all'esercizio da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente: nomina da parte della Regione di Dipartimento di Prevenzione di altra ASL e contestuale affidamento incarichi non espletati;
 - ii. Mancata conclusione delle attività di verifica relative al rilascio degli accreditamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione di altra ASL: nomina da parte della Regione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante presso L'Aress-Puglia e contestuale affidamento incarichi non espletati;
- c. In presenza di carenze relative al possesso dei requisiti previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con particolare riferimento alle carenze relative al possesso dei requisiti organizzativi, è fatto divieto di esprimere parere favorevole. Tale circostanza provoca il dilatarsi delle attività di verifica, atteso che la competente struttura regionale, non potendo concludere l'attività istruttoria relativa al rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, deve necessariamente richiedere agli stessi Dipartimenti di verificare nuovamente i requisiti, previa diffida al legale rappresentante della struttura.
- d. Tenuto conto che con DGR n. 1293/2022 si è disposto che con decorrenza 1 ottobre 2022 e in relazione alle RSA e Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 si applicassero le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 ai posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria), in presenza di carenze in relazione al possesso dei requisiti organizzativi a decorrere dalla medesima data (1 ottobre 2022) è fatto divieto per la ASL di riconoscere il nuovo regime tariffario ed è fatto divieto alle strutture di fatturare le prestazioni socio-sanitarie in applicazione delle nuove tariffe, fatta salva l'attività di recupero delle somme da parte delle ASL.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il

presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Fondo unico di remunerazione valevole per l'anno 2023 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente Fondo 2022 di cui alla DGR n. 587/2022, non comporta maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto rientra nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di approvare l'allegato A “Parere tecnico” che si intende parte integrante;
2. di determinare il **Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98**, complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2023	
totale PUGLIA	199.612.769,98
ASL BA	64.127.249,20
ASL BT	16.980.932,22
ASL BR	18.058.244,98
ASL FG	27.596.607,60
ASL LE	43.430.854,62
ASL TA	29.418.898,86

3. di fornire ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali

e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;
- b. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore generale con il presente provvedimento, i Direttori generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
- c. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- d. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);
- e. in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;
- f. la struttura di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- g. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;
- h. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- i. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- j. per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso dell'anno 2023, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione; per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso degli anni 2021 e 2022, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente potranno avere decorrenza a far data dal 01/01/2023;
- k. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

B- QUOTE SANITARIE RICONOSCIUTE ALLE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 IN CORSO DI CONFERMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO

- a. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento, e in via subordinata rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture

autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019, alle RSA ed ai Centri diurni, in attesa del completamento delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui alla specifica normativa da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., possono essere mantenute le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.

C- PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE O CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA SANITARIA

- a. in riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 o con riconoscimento della quota sanitaria si definiscono le seguenti procedure operative:
- i. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;
 - ii. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
 - iii. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);
 - iv. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;
 - v. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
 - vi. quanto riportato alla precedente lettera d) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
 - vii. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;
 - viii. in via ordinaria, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A

- valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa.
- ix. La procedura di cui al precedente punto e) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria, ovvero in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto e);
 - x. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
 - xi. E' fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
 - xii. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023;
 - xiii. Tenuto conto che la DGR n. 1490/2022 ha previsto, in riferimento alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, che fermo restando l'applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022, si dispone che tale regime transitorio abbia conclusione entro e non oltre il 30/06/2023. Tale termine è indicato al fine di comunicare agli assistiti che vedono riconoscersi la quota sanitaria del 70% il passaggio alla nuova quota del 50%. A seguito di ciò le RSA ex R.R. n. 3/2005, ora accreditate ai sensi del RR 4/2019, potranno accedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL in applicazione della nuova disciplina regolamentare.

D - CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E DELL'ACCREDITAMENTO

- a. I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. entro e non oltre il 31/08/2023 devono concludere le attività di verifica del possesso dei requisiti dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 nei confronti delle RSA e Centri diurni interessati dal processo di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e del rilascio degli accreditamenti.
- b. In caso di mancata conclusione delle attività di verifica saranno attuati i poteri sostitutivi così come indicato di seguito:
 - i. Mancata conclusione delle attività di verifica relative alle conferme delle autorizzazioni all'esercizio da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente: nomina da parte della Regione di Dipartimento di Prevenzione di altra ASL e contestuale affidamento incarichi non espletati;
 - ii. Mancata conclusione delle attività di verifica relative al rilascio degli accreditamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione di altra ASL: nomina da parte della Regione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante presso L'Aress-Puglia e contestuale affidamento incarichi non espletati;
- c. In presenza di carenze relative al possesso dei requisiti previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con particolare riferimento alle carenze relative al possesso dei requisiti organizzativi, è fatto divieto di esprimere parere favorevole. Tale circostanza provoca il dilatarsi delle attività di verifica, atteso che la competente struttura regionale, non potendo concludere l'attività istruttoria relativa al

rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, deve necessariamente richiedere agli stessi Dipartimenti di verificare nuovamente i requisiti, previa diffida al legale rappresentante della struttura.

- d. Tenuto conto che con DGR n. 1293/2022 si è disposto che con decorrenza 1 ottobre 2022 e in relazione alle RSA e Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 si applicassero le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 ai posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria), in presenza di carenze in relazione al possesso dei requisiti organizzativi a decorrere dalla medesima data (1 ottobre 2022) è fatto divieto per la ASL di riconoscere il nuovo regime tariffario ed è fatto divieto alle strutture di fatturare le prestazioni sociosanitarie in applicazione delle nuove tariffe, fatta salva l'attività di recupero delle somme da parte delle ASL.
4. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione

Strategia e Governo dell'Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il **Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98** complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2023	
totale PUGLIA	199.612.769,98
ASL BA	64.127.249,20
ASL BT	16.980.932,22
ASL BR	18.058.244,98
ASL FG	27.596.607,60
ASL LE	43.430.854,62
ASL TA	29.418.898,86

3. di fornire ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;
- b. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore generale con il presente provvedimento, i Direttori generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
- c. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;
- d. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);
- e. in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;

- f. la struttura di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- g. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;
- h. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- i. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;
- j. per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso dell'anno 2023, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione; per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso degli anni 2021 e 2022, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente potranno avere decorrenza a far data dal 01/01/2023;
- k. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

B - QUOTE SANITARIE RICONOSCIUTE ALLE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 IN CORSO DI CONFERMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO

- a. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento, e in via subordinata rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019, alle RSA ed ai Centri diurni, in attesa del completamento delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui alla specifica normativa da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., possono essere mantenute le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.

C - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE O CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA SANITARIA

- a. in riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 o con riconoscimento della quota sanitaria si definiscono le seguenti procedure operative:
 - i. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;
 - ii. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
 - iii. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);
 - iv. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;

- v. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
- vi. quanto riportato alla precedente lettera d) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
- vii. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;
- viii. in via ordinaria, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa.
- ix. La procedura di cui al precedente punto e) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria, ovvero in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto e);
- x. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
- xi. E' fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);
- xii. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023;
- xiii. Tenuto conto che la DGR n. 1490/2022 ha previsto, in riferimento alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, che fermo restando l'applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022, si dispone che tale regime transitorio abbia conclusione entro e non oltre il 30/06/2023. Tale termine è indicato al fine

di comunicare agli assistiti che vedono riconoscersi la quota sanitaria del 70% il passaggio alla nuova quota del 50%. A seguito di ciò le RSA ex R.R. n. 3/2005, ora accreditate ai sensi del RR 4/2019, potranno accedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL in applicazione della nuova disciplina regolamentare.

D - CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E DELL'ACCREDITAMENTO

- a. I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. entro e non oltre il 31/08/2023 devono concludere le attività di verifica del possesso dei requisiti dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 nei confronti delle RSA e Centri diurni interessati dal processo di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e del rilascio degli accreditamenti.
 - b. In caso di mancata conclusione delle attività di verifica saranno attuati i poteri sostitutivi così come indicato di seguito:
 - i. Mancata conclusione delle attività di verifica relative alle conferme delle autorizzazioni all'esercizio da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente: nomina da parte della Regione di Dipartimento di Prevenzione di altra ASL e contestuale affidamento incarichi non espletati;
 - ii. Mancata conclusione delle attività di verifica relative al rilascio degli accreditamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione di altra ASL: nomina da parte della Regione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante presso L'Aress-Puglia e contestuale affidamento incarichi non espletati;
 - c. In presenza di carenze relative al possesso dei requisiti previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con particolare riferimento alle carenze relative al possesso dei requisiti organizzativi, è fatto divieto di esprimere parere favorevole. Tale circostanza provoca il dilatarsi delle attività di verifica, atteso che la competente struttura regionale, non potendo concludere l'attività istruttoria relativa al rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, deve necessariamente richiedere agli stessi Dipartimenti di verificare nuovamente i requisiti, previa diffida al legale rappresentante della struttura.
 - d. Tenuto conto che con DGR n. 1293/2022 si è disposto che con decorrenza 1 ottobre 2022 e in relazione alle RSA e Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 si applicassero le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 ai posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria), in presenza di carenze in relazione al possesso dei requisiti organizzativi a decorrere dalla medesima data (1 ottobre 2022) è fatto divieto per la ASL di riconoscere il nuovo regime tariffario ed è fatto divieto alle strutture di fatturare le prestazioni sociosanitarie in applicazione delle nuove tariffe, fatta salva l'attività di recupero delle somme da parte delle ASL.
4. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali ed alle Associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con DGR n. 587 del 27 aprile 2022 è stato determinato il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni dalle RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 stabilito in € 199.612.769,98.

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

1. *il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
2. *il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

PRESO ATTO

- che sono ancora in corso da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. le attività di verifica circa il possesso, da parte delle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dei requisiti ai fini del conseguimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
- delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale

si propone di confermare il Fondo unico di remunerazione di cui alla DGR n. 587/2022 e, di conseguenza, di determinare il **Fondo invalidabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98** complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2023	
totale PUGLIA	199.612.769,98
ASL BA	64.127.249,20
ASL BT	16.980.932,22
ASL BR	18.058.244,98
ASL FG	27.596.607,60
ASL LE	43.430.854,62
ASL TA	29.418.898,86

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE


 Mauro Nicastro
 10.05.2023
 15:59:11
 GMT+01:00